COMUNE DI DIPIGNANO

Provincia di Cosenza **Regione Calabria**

Via XXIV Maggio 87045 - Tel. 0984/621006 – Fax 0984/621348 - P.IVA 02297690782
e-mail:protocollo@comunedidipignano.it

Regolamento Comunale Del Cimitero e dei Servizi Cimiteriali

***Approvato** Con Delibera di Consiglio Comunale n°8 del 01/04/ 2014*

Anno 2014

INDICE

	LEGGI DI RIFERIMENTO	**4**
		TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
		Capo I – Disposizioni generali
Art. 1	**Oggetto**	**4**
Art. 2	**Definizioni**	**4**
Art. 3	**Cimitero comunale: ubicazione e servizi**	**4**
Art. 4	**Competenze**	**5**
Art. 5	**Responsabilità**	**5**
Art. 6	**Custodia**	**5**
Art. 7	**Aventi diritto alla sepoltura**	**5**
Art. 8	**Fornitura gratuita di feretri**	**5**
Art. 9	**Atti a disposizione del pubblico**	**5**
Art. 10	**Cremazioni**	**5**
		Capo II – Inumazioni, Tumulazioni e Cremazioni
Art. 11	**Sepolture al di fuori dell'area cimiteriale**	**5**
Art. 12	**Inumazioni**	**6**
Art. 13	**Tumulazioni**	**6**
Art. 14	**Sepoltura feti e parti anatomiche provenienti dall'Ospedale**	**6**
		Capo III – Esumazioni, Estumulazioni
Art. 15	**Esumazioni**	**6**
Art. 16	**Esumazioni Ordinarie**	**6**
Art. 17	**Esumazioni Straordinarie**	**7**
Art. 18	**Estumulazioni.**	**7**
Art. 19	**Disposizione dei resti mortali**	**8**
Art. 20	**Oggetti da recuperare**	**8**
Art. 21	**Materiali di risulta**	**8**
		TITOLO II – DISPOZIONI OPERATIVE
		Capo I – Disposizioni operative generali
Art. 22	**Disposizioni Generali e Vigilanza**	**9**
Art. 23	**Sepolture private**	**9**
Art. 24	**Deposito provvisorio in loculi**	**9**
Art. 25	**Scadenza dei termini di deposito provvisorio**	**9**
		Capo II – Fosse
Art. 26	**Inumazione secondo riti non cattolici**	**9**
Art. 27	**Cippo**	**9**
		Capo III – Loculi
Art. 28	**Ordine e decoro delle arcate di loculi**	**10**
Art. 29	**Tumulazioni - Compatibilità**	**10**
Art. 30	**Demanialità dei loculi**	**10**
Art. 31	**Prenotazione dei loculi**	**10**
		Capo IV - Tombe Di Famiglia e Cappelle Gentilizie
Art.32	**Disposizioni generali**	**10**
Art. 33	**Doveri in ordine alla manutenzione**	**10**
Art. 34	**Aventi diritto**	**10**
Art. 35	**Ammissione in sepoltura di famiglia e collettività**	**10**
Art. 36	**Ricordi funebri**	**10**
Art. 37	**Estumulazione e Vincoli**	**10**
Art. 38	**Divisione e Rinuncia**	**10**
		Capo V – Nicchie, Ossario e Cellette Cinerarie
Art. 39	**Disposizioni Generali**	**11**
		Capo VI – Cremazioni
Art. 40	**Ceneri**	**12**
Art. 41	**Cinerario comune**	**12**
Art. 42	**Dispersione**	**12**
Art. 43	**Affidamento personale**	**12**
		Capo VII – Illuminazione Votiva
Art. 44	**Esclusività del servizio**	**12**
Art. 45	**Attivazione luce votiva**	**12**
Art. 46	**Canone di abbonamento e spese**	**13**
Art. 47	**Contributo di allacciamento**	**13**
Art. 48	**Opere comprese nell'impianto**	**13**
Art. 49	**Divieti**	**13**
Art. 50	**Esclusione di responsabilità**	**13**
		Capo VIII - Imprese Privati per Opere Cimiteriali
Art. 51	**Imprese e Privati – Autorizzazione a Costruire - Limiti**	**13**
Art. 52	**Norme costruttive delle cappelle**	**14**
Art. 53	**Norme costruttive dei tumuli**	**14**

Art. 54	**Recinzione aree – Materiali di scavo - Decoro**	**14**
Art. 55	**Orario di Lavoro**	**14**
Art. 56	**Sospensione dei Lavori**	**14**
Art. 57	**Vigilanza e Collaudo**	**14**
	Capo IX – Attività Funebre	
Art. 58	**Autorizzazione**	**14**
Art. 59	**Servizio di trasporto funebre – Nozioni generali**	**14**
Art. 60	**Vigilanza e Sanzioni**	**15**
Art. 61	**Strutture per il commiato**	**15**
Art. 62	**Modalità del trasporto**	**15**
Art. 63	**Trasporti funebri**	**15**
Art. 64	**Trasporti particolari**	**15**
Art. 65	**Orario dei trasporti**	**15**
Art. 66	**Trasporto da e per altri Comuni**	**15**
Art. 67	**Trasporto all'estero o dall'estero**	**16**
	Capo X - Polizia Dei Cimiteri	
Art. 68	**Accesso del pubblico al cimitero**	**16**
Art. 69	**Ingresso, Comportamenti, Divieti**	**16**
Art. 70	**Pulizia Interna**	**17**
Art. 71	**Riti Funebri**	**17**
Art. 72	**Epigrafi**	**17**
Art. 73	**Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi**	**17**
Art. 74	**Esecuzione d'ufficio di lavori urgenti**	**17**
Art. 75	**Eliminazione di sepolture**	**17**
	TITOLO III – CONCESSIONI	
	Capo I – Disposizioni Generali	
Art. 76	**Oggetto della concessione**	**17**
Art. 77	**Norme comuni**	**17**
Art. 78	**Divieto di cessione dei diritti d'uso**	**18**
Art. 79	**Contitolarità della Concessione**	**18**
Art. 80	**Obblighi del concessionario in ordine alla manutenzione**	**18**
Art. 81	**Sepolture private anteriori al regolamento governativo e al presente**	**18**
	Capo II – Concessione Fosse	
Art. 82	**Fosse**	**18**
	Capo III – Concessione Loculi	
Art. 83	**Loculi**	**18**
Art. 84	**Concessione di deposito provvisorio**	**19**
	Capo IV – Concessione Tombe di Famiglia e Cappelle Gentilizie	
Art. 85	**Tombe di famiglie e cappelle gentilizie**	**19**
	Capo V – Concessione Nicchie, Ossario e Cellette Cinerarie	
Art. 86	**Nicchie ossario e cellette cinerarie**	**19**
	Capo VI - Revoca, Decadenza, Estinzione	
Art. 87	**Revoca**	**19**
Art. 88	**Decadenza**	**19**
Art. 89	**Estinzioni**	**20**
	Capo VII – Rinnovo e Proroga	
Art. 90	**Rinnovo e Proroga**	**20**
	Capo VIII – Rinuncia	
Art. 91	**Rinuncia delle concessioni**	**21**
	TITOLO IV - Personale del Cimitero	
Art. 92	**Personale addetto**	**21**
Art. 93	**Obblighi del personale addetto**	**21**
	TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	
	Capo I - Disposizioni varie	
Art. 94	**Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**	**22**
Art. 95	**Mappa**	**22**
Art. 96	**Annotazioni in mappa**	**22**
Art. 97	**Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**	**22**
Art. 98	**Schedario dei defunti**	**23**
Art. 99	**Scadenzario delle concessioni**	**23**
	Capo II - Norme transitorie – Disposizioni finali	
Art. 100	**Entrata in vigore ed abrogazione precedenti disposizioni**	**24**
Art. 101	**Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto di concessione**	**24**
Art. 102	**Sanzioni**	**24**
Art. 103	**Cautele**	**24**
Art. 104	**Norma finale e di rinvio**	**24**

Leggi di riferimento	
Deliberazioni Comunali	Deliberazione n° 231 della Giunta Comunale del 7/6/1988 Deliberazione n° 232 della Giunta Comunale del 7/6/1988
Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265	**(Principi fondamentali)** Della Polizia Mortuaria …. Ogni Comune deve avere almeno Un cimitero … Il Cimitero è posto sotto la sorveglianza delle autorità sanitarie … I Cimiteri devono essere costruiti almeno alla distanza di 200 metri dal Centro abitato … L'ampliamento dei Cimiteri esistenti a 50 metri qualora ricorrano particolari esigenze … Accertato dal Consiglio comunale … Diviso da strade comunali … Il trasporto delle salme da Comune a Comune è autorizzato dal Sindaco … È vietato seppellire salme in luoghi diversi dal Cimitero …
D.P.R. 285 1990 Approvazione Regolamento Polizia Mortuaria	**(Principi fondamentali)** E' approvato l'unito regolamento di polizia mortuaria, composto di centootto articoli e vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo I – Disposizioni Generali	
Art. 1 Oggetto	Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265; al D.P.R n. 285 del 10.9.1990 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
Art. 2 Definizioni	Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per "regolamento governativo" il D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni; b) per "Testo unico" il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni; c) per "L.R. 19/2004" la legge regionale 29 luglio 2004, n° 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"; d) per "Responsabile di Settore" il dipendente cui il Sindaco ha affidato le funzioni di cui all'articolo 107 del Testo unico; e) per "salma" il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte; f) per "cadavere" la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione; g) per "resto mortale" il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per cadaveri inumati, l'esito della trasformazione degli stessi allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per cadaveri tumulati, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di codificazione; h) per "attività funebre" il servizio che comprende e assicura le prestazioni di cui all' articolo 13 della L.R. 19/2004; i) per "strutture per il commiato" le strutture di cui all'articolo 14 della L.R. 19/2004; j) per "concessionario" il titolare di una concessione cimiteriale;

Art. 3 Cimitero comunale: ubicazione e servizi	Appartiene, a titolo di bene demaniale, al Comune di DIPIGNANO il CIMITERO sito in Contrada Cappuccini, costituito da: - Campi comuni destinati alle inumazioni, - Cappella per funzioni funebri, - Ossario, loculi, nicchie-ossario, aree per sepolture private, - Servizi igienici pubblici, - (Il tutto come risulta dalla planimetria originale, depositata presso l'ufficio tecnico comunale).
Art. 4 Competenze	Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di governo ed Autorità sanitaria locale che si avvale dell'opera del Coordinatore sanitario e dell'Ufficio Tecnico Comunale, i quali secondo le rispettive competenze, svolgono i compiti di sorveglianza, manutenzione, vigilanza e controllo e propongono al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
Art. 5 Responsabilità	Il Comune dispone che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, oltre all'eventuale illecito penale.
Art. 6 Custodia	Il Cimitero comunale assicura un servizio di custodia, secondo la normativa vigente. Al Servizio di custodia è preposto idoneo personale, anche a mezzo di imprese appaltatrici, concessionarie o affidatarie che abbiamo i requisiti ad effettuare i Servizi cimiteriali. Il Servizio di custodia può essere effettuato anche tramite apparecchiature elettroniche e collegamenti telematici.
Art. 7 Aventi diritto alla sepoltura	Nel cimitero, salvo sia richiesta altra sistemazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme di persone che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 50 del D.P.R. 285/90. Richieste particolari in deroga andranno valutate singolarmente dal Sindaco. Sono ammessi altresì: a) Le salme, i resti mortali e le ceneri dei loro coniugi, ascendenti e discendenti; b) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie nel cimitero, di sepoltura privata individuale o di famiglia.
Art. 8 Fornitura gratuita di feretri	Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per il seppellimento per salme di persone appartenenti a famiglie con comprovate situazioni di bisogno o per le quali vi sia disinteresse totale, manifestato e certificato, da parte dei familiari sia prossimi che riconosciuti o che non abbiamo prossimi congiunti. Lo stato di indigenza o di bisogno, richiesta o meno, è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
Art. 9 Atti a disposizione del pubblico	Presso gli Uffici dei Servizi di Polizia mortuaria è tenuto, su supporto cartaceo, a disposizione di chiunque possa averne interesse una copia del registro cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.9.1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico: a) L'orario di apertura e chiusura del cimitero; b) Copia del presente regolamento; c) Elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno; d) L'elenco delle tombe in stato di abbandono, per le quali è in corso la procedura di decadenza e) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge n. 241 del 7.8.1990.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II – Inumazioni, Tumulazioni e Cremazioni

Art. 10 Sepolture al di fuori dell'area cimiteriale	E' vietato il seppellimento di Cadavere, Resti mortali od Ossa umane al di fuori del Cimitero e delle Cappelle private familiari.
Art. 11 Inumazioni	Ogni Salma da inumarsi nel Campo comune deve essere consegnata chiusa in cassa di legno. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale. Ogni cassa come ogni fossa non può contenere che un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Nel piano cimiteriale, redatto secondo le norme di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/1990 e alla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, sono determinate le aree per le sepolture comuni, quelle per la costruzione di arcate a loculi e quelle per la costruzione di sepolcri individuali o di famiglia dentro il recinto del cimitero. L'area per le sepolture comuni è rapportata al fabbisogno, secondo le indicazioni dell'art. 58 del D.P.R. 285/90 e della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, è suddivisa in Quadri. Ciascun Quadro comprende i posti delle fosse distribuiti in file continuate, simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali di comunicazione e numerati progressivamente con appositi cippi L'occupazione delle fosse si farà cominciando da una estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in modo alternato, così che resti sempre libero un posto tra due fosse occupate Compiuto il primo giro di occupazione dei posti dispari di uno dei Quadri si ricomincerà con lo stesso ordine ad usufruire dei posti rimasti liberi La definizione dei quadri e l'ordine di occupazione delle fosse deve essere tale da consentire l'uso dei mezzi meccanici per lo scavo delle fosse Le fosse per inumazioni devono essere scavate fino a due metri di profondità dal piano superficiale del Cimitero e di volta in volta, secondo il fabbisogno E' consentito collocare lapidi in posizione verticale ed orizzontale, previa autorizzazione dell'Amministrazione e dietro pagamento della tariffa in vigore.
Art. 12 Tumulazioni	E' consentita la tumulazione di salme unicamente negli appositi loculi costruiti dal Comune, nell'area del cimitero a ciò destinata e nelle cappelle gentilizie o tombe di famiglia. Detti loculi avranno dimensioni minime di metri 0.75x0.70x2.25 come da circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993; a tale ingombro andrà aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 283/90; avranno pareti in lastra di pietra compatta o cemento armato dello spessore di 10 cm, debitamente intonacate e lisciate con cemento in modo che risultino assolutamente impermeabili. Nel caso di costruzione in muratura le pareti non potranno avere uno spessore inferiore a 40 cm, e dovranno essere sempre adeguatamente intonacate di cemento. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 77 del D.P.R. 285/1990.
Art. 13 Cremazioni	Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità indicate dalla legge. L'autorizzazione alla cremazione, per le persone decedute nel Comune di Dipignano è rilasciata dall' ufficiale di stato civile alle condizioni previste dalla normativa vigente. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte. A richiesta degli interessati ed in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune (ossario Comunale) oppure disperso nei luoghi previsti dalla legge. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario del Comune. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti in vigore in materia di cremazione.

Art. 14 Sepoltura feti e parti anatomiche	Ogni parte anatomica umana o feto proveniente da qualsiasi Ospedale e riferita ad ogni soggetto cui si applica il presente Regolamento va trattata allo stesso modo di un cadavere. Le parti anatomiche amputate di qualsiasi soggetto umano vanno ricongiunte al suo cadavere. Il comune si impegna a predisporre ad organizzare la ricezione e la relativa sepoltura dei feti e delle parti anatomiche.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo III – Esumazioni, Estumulazioni

Art. 15 Esumazioni	Le Esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie: Esumazioni ordinarie: hanno luogo quando, decorso il decennio di seppellimento, si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti. Esumazioni straordinarie: hanno luogo quando le salme vengono disseppellite per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremate, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento.
Art. 16 Esumazioni Ordinarie	Le Esumazioni ordinarie possono essere effettuate dal mese di ottobre al mese di aprile. Le Esumazioni ordinarie vengono effettuate senza specifica autorizzazione dal personale necroforo del cimitero sotto la propria responsabilità, scaduto il decennio di inumazione ed improrogabilmente entro i 15 anni dall'inumazione. I parenti o altre parti interessate, avvertiti del giorno ed ora della esumazione, potranno assistervi. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o accantonati in loculi, la raccolta e la traslazione sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta. Le ossa che si rinvengono nella escavazione per le esumazioni ordinarie saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che le parti interessate non facciano domanda di raccoglierle per deporle a pagamento in cellette ossario o accantonate in loculi. Le ossa esumate o estumulate destinate per disposizione dei familiari a tumulazioni in cellette ossario o ad essere accantonate in loculi devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0.66 e chiusa con saldatura e dotata di targhetta di riconoscimento con inciso nome e cognome del defunto. I cadaveri che risultano indecomposti sono trasferiti in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo. Il costo della esumazione ordinaria è a carico dei familiari secondo le tariffe fissate dal Comune. L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti, ecc. inumati nell'apposito reparto, è ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento. La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione, è resa pubblica mediante affissione del relativo elenco, per 60 giorni consecutivi con inizio dal 1° novembre, presso i campi, i gruppi di loculi, di nicchie ossario, i tumuli e le cappelle in scadenza, all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio comunale, da fare ogni anno per l'anno successivo. Nel caso siano decorsi i termini per l'esumazione ordinaria, ma il Comune per ragioni organizzative non intenda ancora provvedervi, il privato potrà provvedervi a propria cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
Art. 17 Esumazioni Straordinarie	L'Esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione. L'esumazione straordinaria a richiesta dei privati è effettuata a loro cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Il cadavere esumato per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportato alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa. Per i feretri che racchiudono i cadaveri da trasferire si richiamano le disposizioni dell'art. 30 del regolamento governativo. Le Esumazioni straordinarie, fatte salve quelle disposte dall'autorità giudiziaria, sono fatte con le modalità, le prescrizioni e nei termini fissati dalla normativa vigente. Le Esumazioni straordinarie eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria verranno effettuate in qualunque epoca dell'anno previa autorizzazione del responsabile di servizio competente, mentre quelle effettuate per traslazione in altra sede o per cremazione verranno effettuare unicamente nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre, dicembre. Per i deceduti di malattie infettive contagiose, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria,

	l'esumazione non potrà essere eseguita prima del decorso dei due anni dalla morte e sempre che il coordinatore sanitari dichiari che essa può essere effettuata senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Art. 18 Estumulazioni	Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. - ***Estumulazioni ordinarie hanno luogo:*** a) allo scadere della concessione a tempo determinato; b) dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 10 anni: - ***Estumulazioni straordinarie hanno luogo:*** a) quando le salme vengono disseppellite per richiesta dei familiari laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 10 anni; b) su autorizzazione del Sindaco per trasferimento in altra sede; c) su ordine dell'Autorità Giudiziaria. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette al pagamento della tariffa. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette ossari o avelli la relativa raccolta, la riduzione e la traslazione sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta. Le ossa raccolte nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto da parte dei familiari il collocamento in celletta ossario o loculo. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro in altro loculo. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, si disporrà la sua sostituzione o un'altra idonea sistemazione. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con un minimo di 5 anni. In alternativa è possibile procedere alla cremazione di tali resti su parere favorevole del coniuge o in mancanza del parente più prossimo come da circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24-6-1993-
Art. 19 Disposizione dei resti mortali	Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. E' possibile procedere alla cremazione dei resti mortali previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio e presso il cimitero di uno specifico avviso. I residui risultanti dalle esumazioni sono trattati secondo le norme previste in materia di rifiuti. Le ossa esumate o estumulate destinate per disposizione dei familiari a tumulazioni in cellette ossario o ad essere accantonate in loculi devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0.66 e chiusa con saldatura e dotata di targhetta di riconoscimento con inciso nome e cognome del defunto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussista domanda di collocazione dei resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune. Il periodo di inumazione è fissato al minimo dei 5 anni. In alternativa è possibile procedere alla cremazione di tali resti su parere favorevole del coniuge o in mancanza del parente più prossimo come da circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993 Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette ossario loculi la relativa raccolta e traslazione (*estumulazioni straordinarie e ordinarie*) sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, si disporrà la sua sostituzione o un'altra idonea sistemazione. Non sono permesse estumulazioni salvo richiesta dell'autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altri cadaveri.
Art. 20 Oggetti da recuperare	I familiari i quali ritengono che il cadavere da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa. Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio, se destinati all'ossario generale. L'amministrazione acquisisce i beni consegnati all'ufficio se non reclamati entro un anno dal rinvenimento.

Art. 21 Materiali di risulta	I materiali di risulta dello smantellamento delle sepolture devono essere smaltiti secondo le disposizioni vigenti in materia di rifiuti. Nel solo caso di trasferimento della salma ad altra sepoltura, in caso di integrità, è consentito il reimpiego della lapide per la nuova sepoltura. Sono conservate dal Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

TITOLO II - DISPOSIZIONI OPERATIVE
Capo I – Disposizioni Operative Generali

Art. 22 Disposizioni Generali e Vigilanza	E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Comune di Dipignano. La custodia, le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
Art. 23 Sepolture private	Le sepolture private consistono: a) nell'uso temporaneo di loculi predisposti dal Comune, in portici,costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 76 del regolamento governativo e destinati a tumulazioni singole; b) nell'uso temporaneo di nicchie-ossario, predisposte dal Comune, per la custodia dei resti; c) nell'uso temporaneo di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La costruzione può essere tipo cappella o edicola o monumento ed avere o non la camera sotterranea; d) nell'uso temporaneo di cappelle inserite nelle logge per sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
Art. 24 Deposito provvisorio in loculi	I cadaveri o i resti mortali, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s'intende successivamente trasferire, nonché i cadaveri estumulati temporaneamente per la riparazione o la ricostruzione di opere vengono normalmente depositate in via provvisoria in loculi che il Comune destina a questo scopo e che, di solito, sono situati nell'ultimo ordine di ogni piano. Il cadavere deve essere nella doppia cassa prescritta per la tumulazione. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni ed ornamentazioni stabili. Può essere autorizzato il deposito provvisorio in sepolture private secondo le norme su esposte.
Art. 25 Scadenza dei termini di deposito provvisorio	Qualora alla scadenza o nel termine che verrà fissato, non venga data la sistemazione definitiva al cadavere, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento del cadavere in campo comune.

TITOLO II - DISPOSIZIONI OPERATIVE
Capo II – Fosse

Art. 26 Inumazioni secondo riti non cattolici	Il Comune può destinare appositi campi, nel rispetto della normativa vigente, alle inumazioni secondo i riti religiosi non cattolici che prevedano modalità di inumazione differenti da quella ordinaria.
Art. 27 Cippo	Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, portante un numero progressivo, l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

	A richiesta dei familiari può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 60 dal piano di campagna. L'installazione delle suddette lapidi e copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti e loro aventi causa.

TITOLO II - DISPOSIZIONI OPERATIVE

Capo III - Loculi

Art. 28 Ordine e decoro delle arcate di loculi	Ogni avello dovrà essere dotato di lapide che dovrà essere di marmo del tipo campione prestabilito. L'illuminazione votiva non deve risultare fuori traccia e deve essere fatta a norma di legge. E' vietata l'apposizione di lapidi sui muri di cinta.
Art. 29 Tumulazioni Compatibilità	In ogni avello viene tumulata una sola salma, quella risultante dalla concessione. Nello stesso avello potranno essere accantonate i resti di una sola salma ridotta in idonea cassetta o in urna cineraria, previa autorizzazione sanitaria. Nel caso in cui venga aggiunto un nuovo feretro con conseguente riduzione o cremazione della salma indicata nella concessione originaria, si dovrà procedere a nuovo atto di concessione previa rinuncia dell'originale.
Art. 30 Demanialità dei loculi	L'avello ed il diritto d'uso non sono commerciabili e pertanto il concessionario per nessuna ragione ed a nessun titolo potrà trasferirli ad altri, anche se suoi congiunti e neppure potrà comunque permutarli, sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione senza pregiudizio della sanzione prevista per i contravventori alle norme del presente regolamento.
Art. 31 Prenotazione dei loculi	La Prenotazione per la concessione in uso dei loculi a favore di persona vivente è consentita ai cittadini residenti nel territorio del Comune di Dipignano, e congiunti di coloro che sono sepolti nel cimitero del comune purché abbiano superato i 65 anni di età, età ridotta ad un minimo di 55 anni per il coniuge del defunto. Ai coniugi sono equiparate le unioni di fatto risultanti dallo stato di famiglia al momento della morte. Le prenotazioni resteranno sospese quando si arriverà ad un numero minimo di disponibilità a discrezione dell'Amministrazione.

TITOLO II - DISPOSIZIONI OPERATIVE

Capo IV – Tombe di Famiglia e Cappelle Gentilizie

Art. 32 Disposizioni generali	I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere autorizzate, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 285/90. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Se trattasi di progetti relativi ad aree di sepoltura a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente massimo 5. Le sepolture private non devono avere in alcun modo comunicazione con l'esterno del cimitero. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Qualsiasi variazione del progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma. Le autorizzazioni possono contenere particolari descrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.
Art. 33 Doveri in ordine alla manutenzione	Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della durata della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire i restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti al ripristino o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse. Risultando lo stato di abbandono o di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 87 del presente regolamento.

Art. 34 Aventi diritto	Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia, secondo la discendenza *iure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i discendenti, compresi figli adottivi ed i coniugi di questi, gli ascendenti. A questi fini il gruppo familiare è considerato *iure sanguinis*, prescindendo cioè dalla convivenza e dalle risultanze anagrafiche. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nominativamente nell'atto stesso, o introdurvi maggiori limitazioni. E' ammessa la concessione a più persone, indipendentemente dalla esistenza fra di esse di vincoli di parentela ed affinità, coniugi compresi. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
Art. 35 Ammissione in sepoltura di famiglia e collettività	Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammessi i cadaveri ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino aventi diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti del quale il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa. Se il concessionario è un ente o una comunità sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione. Nessun atto inerente al diritto di sepoltura è permesso ogni qual volta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto a rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *iure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza. Nella sepoltura non possono essere accolti cadaveri in numero superiore ai loculi autorizzati.
Art. 36 Ricordi funebri	Nella sepoltura di famiglia il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti sono già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.
Art. 37 Estumulazione e Vincoli	Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo per salma avente diritto, purché nel rispetto dell'art. 16 comma 6 del presente regolamento. I resti della salma che occupava originariamente il loculo, se nelle condizioni di idoneità alla riduzione, verranno ridotti e racchiusi in idonea cassetta e riposti nello stesso avello previa autorizzazione sanitaria o deposti in apposita celletta ossario predisposta. Il concessionario d'origine, nell'atto di concessione, può stabilire il divieto di estumulazione per tutta la durata della concessione per tutti o per alcune salme. Detto vincolo può essere rimosso su richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati.
Art. 38 Divisione e Rinuncia	Più titolari di tumulo o di cappella possono, con atto notarile pubblico o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione.

TITOLO II - DISPOSIZIONI OPERATIVE

Capo V – Nicchie Ossario e Cellette cinerarie

Art. 39 Disposizioni Generali	Le nicchie-ossario realizzate dopo l'adozione del presente regolamento, devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza 70 cm; larghezza 40 cm; altezza 40 cm; Le nicchie-ossario sono assegnate secondo l'ordine progressivo, dal basso verso l'alto e da sinistra a destra. Le cellette cinerarie realizzate dopo l'adozione del presente regolamento devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza 60 cm; larghezza 40 cm; altezza 40 cm; Le cellette cinerarie sono concesse alle stesse condizioni delle nicchie-ossario. Al concessionario compete la installazione, entro sei mesi dalla collocazione dei resti, di lapide di marmo, non potrà essere munita di oggetti ad eccezione del portafiori e della lampada

	votiva. I concessionari hanno l'obbligo di mantenere i manufatti e le lapidi in stato decoroso per tutta la durata della concessione. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alle disposizioni in materia di loculi.

TITOLO II - DISPOSIZIONI OPERATIVE Capo VI - Cremazioni	
Art. 40 Ceneri	Le ceneri, possono essere: a) tumulate o interrate nel cimitero comunale; b) affidate ad una persona indicata in vita dal defunto; c) disperse in cinerario comune o in natura o in aree private alle condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.
Art. 41 Cinerario comune	Nel cimitero può essere individuato un idoneo sito da destinare a cinerario comune per la dispersione delle ceneri.
Art. 42 Dispersione	La dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dalla L.R. 19/2004 e nei luoghi dalla medesima legge individuati purché situati nel territorio della Regione Calabria. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve indicare il soggetto che provvederà alla dispersione, nonché il luogo, il giorno e l'ora in cui la medesima avrà luogo. Nel caso il luogo indicato sia al di fuori del territorio comunale Il Comune di Dipignano informa il Comune di destinazione. L'autorizzazione alla dispersione deve essere conservata ed esibita a richiesta delle autorità competenti. Nel caso sia intenzione del richiedente disperdere le ceneri fuori dal territorio regionale il Comune si limita a rilasciare l'autorizzazione al trasporto delle ceneri fino al luogo di destinazione; alla richiesta di autorizzazione al trasporto deve essere allegata copia dell'autorizzazione alla dispersione rilasciata dall'autorità competente.
Art. 43 Affidamento personale	L'affidamento delle ceneri è a carico del coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre. Le ceneri sono conservate in una urna chiusa e sigillata riportante all'esterno i dati anagrafici del defunto. L'urna non potrà essere aperta per nessun motivo. L'urna deve essere conservata in locale idoneo, proposto nella domanda di affidamento e indicato tassativamente nell'atto di affidamento in luogo decoroso e sicuro a garanzia del rischio di profanazione. Ogni spostamento delle ceneri al di fuori dell'immobile indicato nell'atto di affidamento è vietato; nel caso l'affidatario desideri, per qualsiasi motivo, mutare la collocazione delle ceneri affidate dovrà inoltrare una nuova domanda di nuova autorizzazione. In caso di emigrazione l'affidatario può: a) chiedere la tumulazione o l'interramento delle ceneri; b) chiedere l'autorizzazione al trasporto delle ceneri nel Comune di nuova residenza, previo ottenimento del nuovo atto di affidamento da parte del Comune di nuova residenza. La violazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nell'atto di affidamento comporta la decadenza dell'affidamento e l'obbligo di richiedere la tumulazione delle ceneri. Nel caso di decesso dell'affidatario gli eredi se intendono ottenere l'affidamento delle ceneri già conservate dall'affidatario devono chiedere l'ulteriore affidamento delle medesime. L'atto di affidamento dovrà essere conservato ed esibito a richiesta delle autorità competenti.

TITOLO II - DISPOSIZIONI OPERATIVE Capo VII – Illuminazione votiva	
Art. 44 Esclusività del servizio	Nel cimitero del Comune di Dipignano il servizio di illuminazione votiva è gestito dal Comune o affidato a Terzi con una delle modalità previste dalla normativa vigente. Con il presente Regolamento si azzerano le Convenzioni già scadute.
Art. 45 Attivazione luce votiva	L'illuminazione votiva può essere fatta nei loculi, nei tumuli e nelle cappelle su aree in concessione, nelle cappelle inserite nelle logge. La domanda, da redigere su modulo apposito, è presentata dal concessionario o dai suoi eredi o aventi causa.

	L'accoglimento è subordinato all'accertamento della possibilità di eseguire l'allacciamento. La durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta installazione dell'impianto. L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, fatta salva la facoltà di disdirlo anticipatamente con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il contributo di allacciamento e il canone per l'anno in corso, proporzionale ai dodicesimi di competenza, verranno addebitati con le modalità in uso.
Art. 46 Canone di abbonamento e spese	Il canone di abbonamento comprende le spese di derivazione, manutenzione, sorveglianza e ogni altra occorrente per garantire l'efficienza del servizio, compreso il ricambio delle lampadine. Il canone di abbonamento è riscosso annualmente con emissione del titolo di riscossione nel corso del 2° semestre dell'anno di competenza. In caso di mancato pagamento il Comune, oltre alle azioni per il recupero, dispone la sospensione del servizio.
Art. 47 Contributo di allacciamento	Per qualsiasi allacciamento è dovuto un contributo a fondo perduto, in ragione di ogni lampadina installata, dell'importo fissato dal Comune. Per l'allacciamento dei tumuli e delle cappelle, su area in concessione, dovranno essere eseguiti dall'utente lo scavo, le opere murarie ed affini, i rinterri e la sistemazione dei vialetti, previa approvazione del tracciato da parte dell'ufficio tecnico comunale. Sarà eseguito dal Comune l'allacciamento elettrico, con conduttori e tubo di derivazione interrato, dietro versamento anticipato dell'importo stabilito.
Art. 48 Opere comprese nell'impianto	L'impianto, che viene eseguito dal Comune, comprende la presa di corrente, cioè la fornitura e la conduttura di derivazione, con scatola di presa, portalampade e lampadine, con esclusione di qualsiasi opera decorativa o artistica. Per gli allacciamenti ai loculi la quota di contributo a fondo perduto, per la linea fino a tre metri, comprende l'apertura e la chiusura della traccia e la fornitura del conduttore elettrico. Saranno a carico dell'abbonato le spese per qualsiasi modificazione, da lui richiesta, all'impianto esistente.
Art. 49 Divieti	E' vietato agli utenti asportare o sostituire le lampadine con altre di tipo diverso, modificare o manomettere l'impianto, eseguire allacciamenti non autorizzati, installare lampadine non previste dall'abbonamento, cedere ad altri la corrente e fare quanto possa, in qualunque modo, apportare variazioni, all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento, salva qualunque altra azione civile o penale e la facoltà del Comune di interrompere il servizio.
Art. 50 Esclusione di responsabilità	Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dalla mancanza di corrente elettrica, da guasti o danni causati da forza maggiore ed in genere per fatto di terzi. Il Comune si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni di abbonamento, quando lo giudicherà opportuno, per il migliore andamento del servizio in conseguenza di variazioni delle attuali condizioni di mercato del materiale e della mano d'opera.

TITOLO II - DISPOSIZIONI OPERATIVE

Capo VIII – Imprese e Privati per Opere Cimiteriali

Art. 51 Imprese e Privati Autorizzazione a Costruire Limiti	Per l'esecuzione di opere di competenza di privati (lapidi, manutenzione di tombe preesistenti e cappelle gentilizie e relative aree di pertinenza) gli interessati possono avvalersi dell'opera di imprenditori a loro libera scelta. Per le costruzioni nessuno può essere ammesso ad eseguire opere, se prima non ha ottenuto regolare autorizzazione. Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato. La concessione di aree per la costruzione di tumuli e di cappelle impegna alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione delle opere relative, pena la decadenza, entro 12 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione. Per tutte le opere eseguite da privati dovrà essere data preventiva comunicazione al servizio cimiteriale (Ufficio Tecnico Comunale) precisando tipologia, tempi e modalità di realizzazione delle opere stesse (progetto) Il progetto dovrà essere approvato dal Comune secondo l'ordinamento vigente. L'autorizzazione deve contenere l'indicazione del versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito dei materiali e l'orario di lavoro. I privati e gli imprenditori, se non provvedono autonomamente, sono tenuti a rimborsare al Comune, in misura forfetaria, la spesa per consumi di acqua e di energia elettrica relativi all'esecuzione di lavori all'interno del cimitero, secondo gli importi stabiliti in tariffa.

	Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi. All'interno dei cimiteri l'utilizzo di macchine operatrici è consentito solo nel caso si rendano indispensabili in ragione delle lavorazioni da effettuare. In ogni caso è vietato l'utilizzo di mezzi cingolati.
Art. 52 Norme costruttive delle cappelle	L'area di concessione potrà essere utilizzata per intero, con l'obbligo però, di costruire, su tutti i lati della cappella, un marciapiede di larghezza non inferiore a cm. 40. Potranno essere realizzati in proporzione della superficie in concessione, uno o due loculi per piano e non più di sei ordini; l'ossario potrà esser ricavato in apposito pozzetto sottosuolo. La cappella non potrà avere un'altezza superiore a mt. 4,30 misurata nel punto in cui il piano superiore della soletta, di copertura dell' ultimo loculo incontra il piano verticale del muro perimetrale esterno. L'ingresso può essere chiuso o a portichetto. La tumulazione dei cadaveri deve essere possibile preferibilmente dall'esterno secondo le norme costruttive vigenti, in caso contrario devono essere assicurate dimensioni interne tali da consentire di operare nel rispetto delle norme di sicurezza. Le strutture verticali, se in mattoni, dovranno avere lo spessore minimo di cm. 40, se in calcestruzzo vibrato, di cm. 10. Quelle orizzontali, in calcestruzzo armato, dovranno avere lo spessore minimo di cm. 10. Le dimensioni dei loculi saranno: lunghezza m. 2,30 – larghezza minima m. 0,75 – massima 0,80 – altezza minima 0,57 – massima m. 0,66.
Art. 53 Norme costruttive dei tumuli	Sono consentite tumulazioni a loculi separati ed accessibili dal vano di calata da mantenersi vuoto, con un massimo di 4 ordini, oltre al vano ossario, sotto il piano di campagna, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione per l'eventuale presenza di acqua. E' ammessa la costruzione di ossari nel corpo fuori terra. Le strutture verticali in calcestruzzo armato e la soletta di fondo dovranno avere lo spessore minimo di cm. 20. I tamponamenti delle sepolture individuali dovranno essere eseguiti con muratura di mattoni pieni dello spessore di cm. 14 rabboccata con malta di cemento.
Art. 54 Recinzione aree Materiali di scavo Decoro	Durante i lavori di costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori dovrà essere accumulato in luogo idoneo, in modo che non intralci la libera circolazione e non rechi pregiudizio al decoro del cimitero. Terminati i lavori le imprese dovranno smantellare il cantiere e ripristinare gli eventuali danneggiamenti o imbrattamenti.
Art. 55 Orario di Lavoro	L'orario di lavoro è fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere dall'ufficio medesimo. Nella giornata del sabato sono vietati lavori relativi ai loculi ed alle nicchie-ossario.
Art. 56 Sospensione dei Lavori	Quattro giorni prima della giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti e fino a due giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere private. Le imprese in tale periodo devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Art. 57 Vigilanza e Collaudo	L'ufficio Tecnico controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati, le prescrizioni di regolamento; esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Responsabile di Servizio Quest'ultimo in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato. Ad avvenuta ultimazione delle opere il concessionario chiede il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità, che il Comune rilascia secondo le norme del regolamento edilizio. Solo a collaudo eseguito è autorizzato il seppellimento.

TITOLO II - DISPOSIZIONI OPERATIVE

Capo IX – Attività Funebre

Art. 58 Autorizzazione	Il Responsabile del Settore competente in materia rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività funebre alle imprese con sede nel territorio comunale che abbiano i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente, secondo le modalità generali di cui alla medesima normativa.
Art. 59 Servizio di trasporto funebre Nozioni generali	Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 8 della Legge 15/1/92 n. 21 legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi del''art. 19 comma 2 del D.P.R. 285/90. Inoltre, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.P.R. 285/90, sarà riscosso il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri comuni o altri Stati da chiunque eseguiti. I trasporti si differenziano tra: a) trasporti funebri; b) trasporti non in sede di funerale. Il trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali è autorizzato a norma dell'articolo 10 della L.R. 19/2004.
Art. 60 Vigilanza e Sanzioni	Il Comune vigila sulla correttezza dell' esercizio della attività funebre. Nel caso in cui un'impresa autorizzata, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, proponga direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali il Responsabile del Settore competente emette un'ordinanza di sospensione dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato, non inferiore a 180 giorni e non superiore a 360 giorni. In relazione alla gravità del fatto, o di recidiva, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Resta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali da parte delle autorità competenti e l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 61 Strutture per il commiato	Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture per il commiato di cui all'articolo 14 della L.R. 19/2004. La costruzione e il funzionamento delle strutture per il commiato è autorizzata dallo Sportello unico per le attività produttive.
Art. 62 Modalità del trasporto	Il trasporto comprende: a) il prelievo della salma dal luogo di decesso o dal deposito di osservazione; b) il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie; c) la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito religioso; d) se il funerale è in forma civile il trasporto si svolgerà dall'abitazione al cimitero. e) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nota: Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 del T.U. leggi di pubblica sicurezza. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il trasporto, se richiesto, può farsi in via diretta, senza corteo, né sosta, all'ingresso del cimitero potranno celebrarsi le esequie, nella cappella, ad onoranze. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
Art. 63 Trasporti funebri	Nell'ambito del territorio comunale l'attività di trasporto funebre è libera, fatto salvo il possesso da parte delle imprese dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Art. 64 Trasporti non in sede di funerale	Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, salme incidentate, ecc.. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 65 Trasporti particolari	Le amministrazioni militari e le confraternite, costituite al fine di cui si tratta e riconosciute come enti morali possono effettuare il trasporto rispettivamente di salme di cadaveri di militari e di soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni generali in materia.
Art. 66 Orario dei trasporti	L'orario in cui possono tenersi i funerali è fissato con ordinanza del Sindaco. La prenotazione dell'ora dei funerali avviene secondo l'ordine di richiesta.
Art. 67 Trasporto da e per altri Comuni	Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile di Servizio competente con decreto a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Coordinatore Sanitario o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8 del D.P.R. 285/90 Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e la regolarità delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in Chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed i trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Responsabile di Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.
Art. 68 Trasporto all'estero o dall'estero	Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento.

TITOLO II - DISPOSIZIONI OPERATIVE

Capo IX – Polizia dei Cimiteri

Art. 69 Accesso del pubblico al cimitero	L'accesso del pubblico al cimitero è ammesso durante gli orari e nei giorni stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza. L'orario di apertura al pubblico rimane affisso all'ingresso principale del cimitero. Quando vengono effettuati trasporti funebri fuori dagli orari di apertura, il pubblico dovrà lasciare il cimitero entro mezz'ora dal momento in cui termina la cerimonia. La visita al cimitero fuori orari è subordinata a permesso scritto da rilasciarsi per comprovati motivi.
Art. 70 Ingresso, Comportamenti, Divieti	L'ingresso nel cimitero di norma è consentito soltanto a piedi, ai disabili è consentito l'accesso con gli ausili necessari, le eccezioni devono essere debitamente autorizzate dal funzionario preposto; non è permesso ai minori di 10 anni, non accompagnati da persone adulte, a chi si trova in stato di ubriachezza, sia vestito in modo indecoroso o in condizioni comunque contrastanti con il carattere del luogo, a gruppi molto numerosi, che non sono al seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile e che non sono provvisti di autorizzazione del Sindaco. È vietato introdurre animali. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la solennità e destinazione del luogo ed in specie: a) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, etc.; b) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori ed accumulare neve sui tumuli; c) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri; d) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari; e) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta ai concessionari; f) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso; g) assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non

	accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati; h) qualsiasi attività commerciale; i) lasciare vasi, fiori, materiale per la pulizia e simili sul corridoio di fronte ai loculi, nei loculi non utilizzati e attorno ai manufatti; j) mettere a dimora piante, fiori, arbusti di qualsiasi specie nello spazio attorno ai tumuli e alle cappelle. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, fatte salve concessioni di apposite autorizzazioni. Chiunque tenesse all'interno del cimitero un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti di qualsiasi fede religiosa, sarà diffidato dal personale addetto alla vigilanza all'immediato allontanamento e, quando si presentasse necessità, segnalato agli agenti di forza pubblica. Il personale incaricato della custodia del cimitero è autorizzato a rimuovere i materiali di cui alla precedente lettera i) e ad estirpare quanto messo a dimora in violazione del divieto di cui alla lettera j).
Art. 71 Pulizia Interna	È prevista in periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe. I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti. Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc.. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida ai concessionari se noti, o pubblicati all'albo cimiteriale per un mese.
Art. 72 Riti Funebri	Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Delle celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preavviso al Sindaco.
Art. 73 Epigrafi	Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli ed epigrafi, purché rispettosi del decoro del luogo. Sono obbligatorie l'iscrizione del nome e del cognome in caratteri latini e delle date di nascita e di morte in cifre arabe; le date possono essere limitate anche al solo millesimo.
Art. 74 Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi	Nel disporre del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo, l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo questo ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. Fra i figli e i fratelli prevale il criterio dell'anzianità.
Art. 75 Esecuzione d'ufficio di lavori urgenti	Quando, per motivi d'igiene, si renda necessario eseguire, in sepolture private, lavori che gli organi tecnici e sanitari giudicano urgenti e venga riscontrata l'impossibilità o la difficoltà di ottenere l'immediata esecuzione da parte del concessionario, il Sindaco ne ordina l'esecuzione d'ufficio, a norma dell'art. 50, comma 5, del Testo unico, con spese a carico del concessionario medesimo, al quale partecipa immediatamente il provvedimento adottato.
Art. 76 Eliminazione di sepolture	Per motivi statici e/o igienici può essere disposta l'eliminazione di una o più parti dei cimiteri destinate a sepolture private nel rispetto e con le procedure previste dalla normativa vigente, Ai concessionari, ai loro eredi o aventi causa di posti per sepolture private, in conseguenza di regolare atto di concessione, viene riconosciuto il diritto a ottenere, a titolo gratuito, nello stesso cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originale concessione o per 99 anni nel caso di maggiore durata o perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso e al trasporto gratuito delle spoglie mortali all'interno del cimitero. Saranno a carico dei concessionari le spese per la costruzione, il riadattamento, il completamento e le opere di chiusura e finitura dei monumenti sepolcrali e dei posti di sepoltura.

TITOLO III - CONCESSIONI

Capo I – Disposizioni Generali

Art. 77 Oggetto della concessione. Tariffe.	Formano oggetto di concessione temporanea a privati da parte del Comune i loculi, destinati a tumulazioni singole, le aree per la costruzione di sepolture e le cappelle inserite nelle logge per sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, le nicchie-ossario per la custodia dei resti. Le tariffe sono determinate con Atti di Giunta. Sono possibili isolate concessioni gratuite con

	Atti di Giunta per comprovato ed inderogabile status di indigenza o diniego parentale, per mancanza di relazioni parentali ed infine per meriti particolari a favore della Collettività.
Art. 78 Norme comuni	Le concessioni vengono stipulate per conto del Comune dal Responsabile del Settore competente, sulla base di uno schema tipo che il medesimo Responsabile del Settore approva con proprio atto. La stipulazione della concessione è subordinata al pagamento del canone, dei diritti di segreteria e delle spese connesse. L'atto di concessione deve essere stipulato entro 30 giorni dalla data di pagamento del canone. La durata della concessione decorre dalla data di stipulazione dell'atto o, se precedente, dalla data di tumulazione. La stipulazione della concessione deve in ogni caso intervenire entro 90 giorni dalla tumulazione. In caso di mancato pagamento delle somme di cui al secondo comma si procederà a norma dell'art. 23 ed alla riscossione coattiva del credito vantato per il periodo di utilizzo del sepolcro.
Art. 79 Divieto di cessione dei diritti d'uso	In conformità a quanto dispone l'art. 93 del D.P.R. 285/90, il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia. In caso di concessione di sepoltura ad enti, il diritto di uso è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. E' vietata pertanto la cessione del diritto d'uso tra privati: ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.
Art. 80 Contitolarità della Concessione	Se più sono i titolari, per concessione o successione, questi entro un anno devono designare fra essi uno che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari. Qualora la scelta non venga effettuata dagli interessati nel termine sopra indicato, il Comune si rivolgerà ad uno di essi secondo l'ordine previsto dall'articolo 72. Il titolare, o il rappresentante dei contitolari, che si trasferisce dal Comune, deve comunicare all'ufficio il proprio indirizzo e le successive variazioni.
Art. 81 Obblighi del concessionario in ordine alla manutenzione	Il concessionario, i suoi eredi o aventi causa sono tenuti a provvedere, per tutta la durata della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri e lavori che l'Amministrazione ritenga necessari o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di diffida o di ordinanza, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose. Per gli stessi motivi può essere disposta la sospensione delle tumulazioni fino all'avvenuta esecuzione dei lavori necessari. Perdurando l'inerzia degli interessati o risultando lo stato di abbandono, si provvederà alla pronuncia della decadenza, secondo le disposizioni dell'art. 88 del presente regolamento. I concessionari di cappelle sono tenuti per tutta la durata della concessione al mantenimento decoroso di piante e fiori che interessano le aiuole adiacenti. Nell'area concessa e non utilizzata per la edificazione del tumulo o della cappella non è consentita la messa a dimora di piante, fiori, arbusti di qualsiasi specie.
Art. 82 Sepolture private anteriori al regolamento governativo e al presente	Anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento, le concessioni secondo la durata si suddividevano in: perpetue e a 99 anni per le aree e le nicchie-ossario; perpetue e a 50 anni per i loculi. Tali concessioni rilasciate con regolare atto, conservano la durata stabilita nei rispettivi atti e conforme alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

TITOLO III - CONCESSIONI

Capo II – Concessione Fosse

Art. 83 Fosse	Le operazioni inerenti all'inumazione dei cadaveri nel campo comune del cimitero sono fatte a cura del Comune. L'assegnazione dell'area è gratuita ma devono comunque essere corrisposte le spese necessarie per gli atti relativi. Le inumazioni hanno una durata di 10 anni che decorrono dal giorno del seppellimento, salve le eccezione di legge.

TITOLO III - CONCESSIONI Capo III – Concessione Loculi	
Art. 84 Loculi	L'uso dei loculi è concesso per un periodo di 35 anni a conclusione del quale è possibile rinnovare la concessione per un altro periodo della durata in vigore al momento del rinnovo. Non saranno accordati ulteriori rinnovi. Può essere fatta anche la concessione in vita, nei casi di cui art. n. 29 La concessione di loculo è vincolata alla salma indicata nell'atto e non può essere trasferita a terzi. I loculi per tumulazioni singole sono concessi in condizioni di agibilità al concessionario, al quale compete la installazione, se non compresa nella concessione, entro sei mesi dal seppellimento, di lapide di marmo. I concessionari hanno l'obbligo di mantenere i manufatti e le lapidi in stato decoroso per tutta la durata della concessione. Nel momento in cui nei settori di ultima costruzione, si arrivi alla soglia di 50 loculi disponibili si procederà alla concessione solamente nel caso di effettiva necessità.
Art. 85 Concessione di deposito provvisorio	Per il deposito provvisorio viene stipulato un apposito atto di concessione. All'atto di concessione per deposito provvisorio si applicano le norme di cui all'articolo 76. La concessione di loculi per deposito provvisorio di massima è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui il cadavere è destinato, è effettivamente in corso di costruzione. Il costo per il deposito provvisorio, sarà relativo al canone in vigore nella misura di una annualità. Nel caso di utilizzo effettivo del loculo provvisorio per un periodo inferiore all'anno, non sarà restituita la somma del periodo non goduto.

TITOLO III - CONCESSIONI Capo IV – Concessioni Tombe di Famiglia e Cappelle Gentilizie	
Art. 86 Tombe di famiglie e cappelle gentilizie	La concessione di area per sepoltura di famiglia e collettività, ai sensi dell'art. 92 del Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale (DPR 285/90) è a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. Le aree sono concesse secondo la loro disponibilità per una superficie non superiore rispettivamente a mq. 10,54 per i tumuli ed a mq. 16,56 per le cappelle, fino a quando non sarà stato adottato il piano regolatore cimiteriale. Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale previo versamento del corrispettivo della tariffa vigente e tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso. Il rinnovo può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

TITOLO III - CONCESSIONI Capo V – Concessioni Nicchie ossario e Cellette Cinerarie	
Art. 87 Nicchie ossario e cellette cinerarie	Le nicchie-ossario e cellette cinerarie sono concesse per la durata di 50 anni eventualmente prorogabile per ulteriori 50 anni. La concessione è vincolata ai resti mortali indicati nell'atto e non può essere trasferita a terzi.

TITOLO III - CONCESSIONI Capo VI – Revoca, Decadenza, Estinzione	
Art. 88 Revoca	Salvo quanto previsto dall'art. 92 secondo comma del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. E' prevista l'eliminazione di sepolture private quindi la revoca della concessione, per motivi statici e/o igienici (si rimanda all'art. 74 del presente regolamento). Revoca per le aree concesse anteriormente all'entrata in vigore del regolamento governativo alle condizioni dell'art. 80 ultimo comma; La durata della nuova concessione sarà uguale al tempo residuo spettante secondo l'originario atto o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata.

	Le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova sono a carico dell'Amministrazione. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, almeno un mese prima indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme; ove il concessionario sia ignoto L'amministrazione dovrà dar notizia della decisione di cui sopra mediante pubblicazione sulla tomba. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
Art. 89 Decadenza	La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione o estumulazione b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura d) quando non si sia provveduto alla costruzione di opere entro i termini fissati e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto della concessione g) per tumuli e cappelle, su aree in concessione, per inadempienza ai doveri di cui all'art.49 terzo comma; in questo caso è corrisposto un importo pari a 7/10 del canone in vigore per analoghe concessioni; La pronuncia del decadimento della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili. Nel caso di irreperibilità, degli interessati, presso il loculo, all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio del Comune è pubblicato per sei mesi, comprendenti la ricorrenza del 2 novembre, un avviso recante l'elenco dei loculi per i quali sarà dato corso alla procedura di decadenza per abbandono. Decorso, senza risultato, un semestre dalla notifica della diffida agli interessati o alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare ulteriori rinvii, è dichiarata la decadenza, senza diritto di alcun rimborso per il concessionario, i suoi eredi od aventi causa. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi compete al Responsabile di servizio competente. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti o ceneri rispettivamente in campo comune , ossario o cinerario comune. Dopo di che, il Responsabile di cui sopra, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.
Art. 90 Estinzioni	Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione oppure con la soppressione del cimitero. In questo ultimo caso vale quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90 Allo scadere della concessione il Comune, dopo la notifica al titolare o agli eredi o aventi causa di idonea comunicazione e pubblicazione di idoneo avviso, con le medesime formalità di cui all'articolo 15-bis comma10, provvede alla estumulazione e dispone dei resti mortali secondo la volontà degli aventi diritto o, in difetto, secondo le norme vigenti al momento della estumulazione. Nel caso in cui venga liberato un loculo in quanto il cadavere e/o i resti mortali o ceneri ivi tumulati siano stati rimossi per essere deposti in altro cimitero o campo comune, ossario o cinerario comune, o per riduzione e accorpamento delle ceneri in altro loculo; il loculo rimasto vuoto ritorna nella piena disponibilità del Comune e il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri provvederà il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. In caso di irreperibilità degli interessati verrà pubblicato avviso all'albo comunale e nel cimitero per la durata di giorni 30 consecutivi.

TITOLO III - CONCESSIONI
Capo VII – Rinnovo e proroga

Art. 91 Rinnovo e Proroga

Il rinnovo di qualunque tipo di concessione è soggetto al pagamento del canone per nuove concessioni dello stesso tipo, in vigore al momento in cui viene accolta la domanda e decorre sempre dalla scadenza della concessione originaria.

Il rinnovo viene concesso su domanda degli interessati da presentare nei sei mesi precedenti la scadenza. E' sempre possibile presentare la domanda fino a che non sono state avviate le pratiche per la estumulazione.

Nel caso di concessione in vita, se al momento della tumulazione mancano meno di 5 anni al compimento della durata, è obbligatoria sia per il concessionario, i suoi eredi o aventi causa, che per il Comune, una proroga al termine di concessione di almeno 5 anni tali da consentire la permanenza del cadavere nel tumulo per un minimo di 10 anni, dietro pagamento del canone in vigore in quel momento, in ragione di 5/35esimi.

TITOLO III - CONCESSIONI
Capo VIII – Rinuncia

Art. 92 Rinuncia delle concessioni

Il Comune, tramite il competente Responsabile di Settore, ha la facoltà, in relazione alla situazione esistente nel cimitero, di accettare la rinuncia di privati, enti e comunità alla concessione nei seguenti casi:

a) di aree libere;
b) di loculi e nicchie-ossario;
c) di tumuli e cappelle su aree in concessione, di cappelle inserite nelle logge;
d) di aree con parziale costruzione di tumulo o cappella, quando non sia stata ancora perfezionata la procedura di decadenza.

L'accettazione della rinuncia è subordinata all'agibilità della sepoltura, loculo o nicchia, accertata dal competente ufficio comunale.

La rinuncia delle concessioni cimiteriali non costituisce diritto al rimborso degli anni non goduti, ad eccezione dei seguenti casi:

- ricongiungimento famigliare tra coniugi, genitori-figli, fratelli-sorelle all'interno del cimitero di Dipignano.
  In tali casi la somma è così determinata:
  1) rinunce di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma per concessioni temporanee: importo pari al canone rapportato al numero degli anni residui di concessione, calcolati al momento dell'accettazione della rinuncia; il numero di anni è arrotondato all'unità inferiore nel caso la frazione di anno sia inferiore o pari a 6 mesi, all'unità superiore negli altri casi;
  2) rinunce di cui alle lettere b) e c) del primo comma per concessioni perpetue: importo pari al 50% del canone;
  3) rinunce di cui alla lettera d) del primo comma: importo calcolato con la stessa metodologia di cui al punto 1) del presente comma, detratte le spese per la rimozione dei manufatti; in alternativa alla detrazione di tali spese il Comune può autorizzare la cessione delle opere al terzo che abbia richiesto la concessione dell'area.
- Ricongiungimenti di altro genere o altre motivazioni.
  In tali casi la somma è così determinata:
  - Entro il secondo anno dalla concessione del loculo verrà restituito il 70% della somma pagata al momento della concessione, esclusi i diritti di segreteria e imposte di bollo;
  - Dopo il secondo anno ed entro il termine del decimo anno, sarà restituito il restituito il 40% della somma pagata al momento della concessione, esclusi i diritti di segreteria e imposte di bollo;
  - Dal decimo al ventesimo anno sarà restituito il 25% della somma pagata al momento della concessione, esclusi i diritti di segreteria e imposte di bollo.
  - Dopo il ventesimo anno non si darà luogo ad alcun rimborso.

Il titolare, i suoi eredi o aventi causa, di concessione perpetua di loculo o con scadenza a 99 anni, nel caso di estumulazione del cadavere, possono ottenere, previa rinuncia alla perpetuità, per il canone simbolico di 1 euro, la concessione temporanea dello stesso loculo per la tumulazione di un congiunto. Tale nuova concessione soggiace a tutte le regole previste al momento della concessione, anche in ordine al rinnovo.

TITOLO IV – PERSONALE DEL CIMITERO

Art. 93
Personale addetto

1. Al servizio del cimitero è addetto personale competente il quale è tenuto a sorvegliare e curare l'area cimiteriale.
2. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
4. Il personale dei cimiteri è sottoposto alle disposizioni della Legge 626/94 in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
5. Il personale addetto al Cimitero può essere:
   a) Personale dipendente comunale o in mobilità;
   b) Personale in deroga utilizzato dal Comune con appositi progetti;
   c) Personale di Cooperative utilizzate dal Comune per la Gestione di Servizi similari;
   d) Personale di Cooperative od Imprese con il quale il Comune stipula regolare convenzione o contratto;
6. Compiti assegnati al Personale di Cooperative o Imprese concessionarie:
   a) Guardiania e controllo ricezione salme e verifica di corretta tumulazione;
   b) Apertura, chiusura e vigilanza;
   c) Sovrintendenza alle operazioni di tumulazione, traslazioni, esumazioni, estumulazioni;
   d) Aggiornamento e conservazione dei registri;
   e) Controllo e sovrintendenza dei lavori privati e delle autorizzazioni e smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta;
   f) Sovrintendenza all'assegnazione dei loculi e degli ossari;
   g) Sovrintendenza della manutenzione e del decoro delle Cappelle, dei loculi e degli ossari;
   h) Pulizia e manutenzione degli spazi comuni e dei manufatti comunali;
   i) Verifica e conservazione delle attrezzature;
   j) Verifica e gestione (anche tramite soggetti abilitati) delle lampade votive.
7. Restano in carica al Comune l'assegnazione dei suoli, dei loculi e degli ossari e tutte le pratiche assegnate per legge e la definizione della tipologia dei manufatti (in particolare resta a carico dell'Amministrazione e del Settore tecnico la tipologia delle Cappelle);
8. La Giunta viene delegata ad istruire, indire, stabilire i criteri di valutazione, nominare Commissioni esaminatrici, e svolgere Manifestazioni d'interesse e affidare la Gestione con Atti d'indirizzo o secondo legge;
9. Per cifre non superiori ai 20.000,00 € o per Project financing finalizzati ad investimenti senza oneri aggiuntivi per il Comune, la Giunta affida direttamente rapportando il periodo di concessione all'investimento previsto.

Art. 94
Obblighi del personale addetto

Oltre quanto previsto dal precedente comma 6 dell'art. 93, gli obblighi del personale sono i seguenti:

a) Custodire le chiavi del cancello d'ingresso e dei locali del cimitero e tutto il materiale ed attrezzi posti a servizio del cimitero stesso;

b) Tenere in stato di decenza e pulito da ogni erba i cimiteri, le loro adiacenze e la strada di accesso;

c) Tenere costantemente puliti i viali e coltivare le piante, le siepi ed i fiori messi a dimora nel cimitero;

d) Vietare i collocamento di croci, lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza l'autorizzazione scritta dell'autorità comunale e denunciare qualsiasi manomissione che avvenisse nel cimitero e qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia;

e) Non riscuotere per alcuna ragione tariffe, né pretendere che alcuno paghi somme, in quanto esse debbono essere incassate unicamente dalla tesoreria comunale;

f) Di trovarsi presente nel cimitero nei giorni ed ore stabiliti nella tabella affissa all'esterno del cimitero stesso.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I – Disposizioni Varie

Art. 95 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	Il Comune, con proprio atto di Giunta, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti nell'ambito della loro attività o per servizi resi alla comunità. Per le medesime finalità di cui al comma precedente il Comune potrà destinare nel cimitero aree o tombe per la sepoltura di cadaveri o resti di "cittadini benemeriti".
Art. 96 Mappa	L'Ufficio Cimiteriale deve tenere un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto anche con mezzi informatici. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero. Ad ogni posizione nella mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che della sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
Art. 97 Annotazioni in mappa	Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. generalità del defunto o dei defunti; b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento; c. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme; d. le generalità del concessionario o dei concessionari; e. gli estremi del titolo costitutivo; f. la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione; g. la natura e la durata della concessione; h. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione; i. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
Art. 98 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	Il gestore del servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare: a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento; b. le generalità, di cui sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti; c. le generalità, di cui sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal Cimitero; d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, alla fine dell'anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso l'Ufficio Cimiteriale. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.
Art. 99 Schedario dei defunti	Viene istituito lo schedario dei defunti, con lo scopo di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto anche con mezzi informatici. L'Ufficio Cimiteriale terrà annotati in ordine alfabetico, suddivisi per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportati le generalità del defunto ed il numero della sepoltura.
Art. 100 Scadenzario delle concessioni	Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura. L'Ufficio Cimiteriale è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

Capo II – Disposizioni Finali

Art. 101 Entrata in vigore ed abrogazione precedenti disposizioni	Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e previa pubblicazione all'Albo Pretorio comunale. Il presente regolamento abroga e sostituisce i precedenti Regolamenti e tutte le precedenti disposizioni. Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e Regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria.
Art. 102 Cautele	Chi presenta la domanda di un servizio cimiteriale (inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) o di una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., si presume agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione il Comune resterà estraneo all'azione che ne dovesse conseguire e sospenderà ogni attività in relazione alle istanze fino quando non si sia raggiunto un accordo tra le parti o sia intervenuta una sentenza definitiva.
Art. 103 Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio	Per le concessioni antecedenti l'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Il riconoscimento di tale diritto può avvenire in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale, mediante un'apposita delibera della Giunta comunale. Il provvedimento della Giunta, a seguito dell'accertamento e dell'esame della documentazione e di altri elementi presuntivi prodotti dagli interessati, accerterà la sussistenza del diritto d'uso in capo al richiedente.
Art. 104 Sanzioni	La violazione alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato, o illecito amministrativo punito con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del Testo unico leggi sanitarie sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del Testo unico.
Art. 105 Norma finale e di rinvio	Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alla legge 30 marzo 2001 n. 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, al D.P.R. 11/7/2003 n. 254, alla legge regionale E. R. n. 19/2004 ed al Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4.